

Sentenza del 23/01/2024 n. 2267 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con sentenza n. 4542/9/16, depositata il 22 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto da A.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, - pronunciando sull'impugnazione di una cartella di pagamento (Omissis) emessa per la riscossione della TARSU dovuta dalla stessa appellante relativamente agli anni dal 2002 al 2008, sulla base di un presupposto avviso di accertamento n. (Omissis) del 7 settembre 2009 e dietro iscrizione a ruolo (n. 3901/2010, consegnato all'agente della riscossione il 25 novembre 2010) dei relativi importi (pari a complessivi Euro 787,18) - aveva parzialmente accolto il ricorso rilevando l'estinzione della pretesa impositiva, per maturata decadenza, relativamente alle annualità dal 2002 al 2005.

1.1. Il giudice del gravame ha ritenuto che:

- destituito di fondamento rimaneva il motivo di appello volto a denunciare il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in quanto non sussisteva un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'agente della riscossione (ai sensi del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , art. 39);

- l'impugnazione si doveva ritenere inammissibile, per difetto di specifici motivi di appello, in quanto la parte "piuttosto che censurare la decisione, focalizzandosi sulle parti della sentenza che lo avevano visto soccombente (per le annualità 2006, 2007 e 2008 la cartella è stata confermata), si è limitato a ripercorrere i motivi del ricorso originario".

2. A.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso, ed ha depositato memoria.

Riscossione Sicilia Spa non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione 1. Il primo motivo, formulato ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , art. 39 , deducendo la ricorrente che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che, in difetto di chiamata in causa dell'Ente impositore, il cui onere grava sull'agente della riscossione convenuto in giudizio, i motivi di censura della legittimità dell'atto presupposto (un avviso di accertamento) determinano l'invalidità dell'atto consequenziale (la cartella di pagamento), così che, nella fattispecie, e proprio in ragione dell'omessa costituzione in giudizio dell'Ente impositore, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità dell'atto

presupposto i cui requisiti di validità, notificazione compresa, l'Ente impositore non aveva provato.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 53 , e dell' art. 112 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva rilevato il difetto di specificità dei motivi di appello, oltretutto in fattispecie nella quale il giudice del primo grado - rilevando la fondatezza del motivo di ricorso incentrato sul perfezionamento di prescrizione e decadenza - aveva omesso di pronunciare su tutti i motivi di ricorso la cui riproposizione conseguiva proprio dall'omessa pronuncia del primo giudice.

Il terzo motivo, sotto il diverso parametro del sindacato di legittimità di cui all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 53 , sulla base delle medesime ragioni di censura articolate col secondo motivo di ricorso.

Il quarto motivo, sotto il diverso parametro del sindacato di legittimità di cui all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 , art. 39 , all' art. 2697 cod. civ. ed all' art. 112 cod. proc. civ., sulla base delle medesime ragioni di censura articolate col primo motivo di ricorso.

2. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che - come deduce la ricorrente nella memoria depositata - è venuta meno, tra le parti, la materia del contendere.

3. Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , art. 4 , comma 1, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136 , ha, difatti, disposto nei seguenti termini: "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili".

Come, poi, già rilevato dalla Corte, detta disposizione - che, come reso esplicito dal suo contenuto (art. 4, commi 3 e 4), trova applicazione anche ai tributi locali - deve essere interpretata nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471 ; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072 ; Cass., 24 settembre 2019, n. 23704).

3.1. Rilevando, dunque, che la soglia di valore limite (Euro 1.000,00) deve essere riferita, oltreché al capitale ed alle sanzioni, ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella fattispecie sussistono i presupposti per ritenere estinto il debito in contestazione risultando dalla stessa

gravata sentenza che la cartella di pagamento (Omissis) era stata emessa - sulla base di un presupposto avviso di accertamento n. (Omissis) del 7 settembre 2009 - per il complessivo importo di Euro 787,18 ed il ruolo (3901/2010) era stato consegnato all'agente della riscossione il 25 novembre 2010; importo, quello di iscrizione a ruolo, da ridurre, peraltro, in relazione al giudicato interno che si è formato quanto alla non debenza del tributo per gli anni dal 2002 al 2005 (con un residuo debito indicato dal ricorrente in Euro 408,00).

4. In ragione della definizione ope legis della controversia, le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti.

Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, l. n. 228 del 2012 , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M. La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio.

Documenti citati



Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza